

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANIRID SCAD. 23.11.2013

Approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 28.02.2005

Modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 30.11.2011

Modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 09.11.2013

INDICE

Art. 1 - Istituzione della tassa	pag. 3
Art. 2 - Attivazione del servizio	pag. 3
Art. 3 - Gettito e costo del servizio	pag. 4
Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni	pag. 5
Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag. 7
Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 8
Art. 7 - Commisurazione e tariffe	pag. 9
Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni di uso	pag. 10
Art. 9 - Agevolazioni	pag. 11
Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree	pag. 12
Art. 11 - Deliberazione di tariffa	pag. 14
Art. 12 - Denunce	pag. 15
Art. 13 - Accertamento	pag. 16
Art. 14 - Riscossione	pag. 17
Art. 15 - Poteri del comune	pag. 18
Art. 16 - Funzionario responsabile	pag. 19
Art. 17 - Rimborsi	pag. 19
Art. 18 - Sanzioni	pag. 20
Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 20
Art. 20 - Rinvio ed altre disposizioni di legge o di regolamento.	pag. 21

Art. 1 - Istituzione della tassa.

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.

2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani, avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo n.267 del 2000 e dell'art. 23 del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22.

3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2 - Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, le relative capacità minime dei contenitori da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni.

2. Il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40% a seguito di deliberazione della Giunta Comunale nei seguenti casi :

- se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente;
- se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese. In questo caso egli ha diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa subordinati a deliberazione di Giunta Comunale e alla presentazione di domanda documentata.

Lo sgravio della tassa corrispondente al periodo di interruzione può raggiungere il limite massimo di riduzione previsto dal comma.

Art. 3 - Gettito e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.1, nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.

2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a) -, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale.

Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali ove l'utente dimostri, con la presentazione della documentazione prevista dalla normativa ecologica, essere consistente la produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali l'utente dimostri, come precisato nella precedente lettera, si formano di regola in modo consistente rifiuti speciali pericolosi o comunque dal comune non assimilati per qualità o quantità a

- quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici scoperte delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola; sono invece tassabili le superfici dei locali coperti sulle quali si formino rifiuti speciali non pericolosi, assimilati dal Comune a quelli urbani per qualità e quantità, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
 - e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità a quelli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare al Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni.
 - f. I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o ne producano quantità irrilevante per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità:

- unità immobiliari non utilizzate chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (gas, acqua, luce);
- fabbricati non agibili;
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensore;
- aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o pezzi ricavati dalla demolizione

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune.

6. Sono esclusi dalla tassa i locali e gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo.

Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari.

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha

prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:

- a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
- b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 7 - Commisurazione e tariffe.

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalla Giunta Comunale, se-

condo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione , quali gli uffici , gli spogliatoi , le mense aziendali e simili , che risultino collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva , la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

5. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

6. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni di uso.

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale, nonché le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili.

2. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:

- a. abitazioni con unico occupante;
- b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per perio-

di che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

c. agriturismi.

3. La tariffa della categoria 1 (abitazioni civili e loro pertinenze) è ridotta del 70% per le sole superfici dei garages.

4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 2 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 2; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18.

Art. 9 - Agevolazioni.

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:

- a. esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza;
- b. riduzione della tassa del 100 % per gli enti di assistenza e beneficenza, per le associazioni culturali, e quelle dell'arma e combattentistiche a carattere nazionale.

2. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507.

A tal fine la giunta comunale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

3. Per le utenze non domestiche è applicato a consuntivo un coefficiente di riduzione della tassa rapportate alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è deliberata dalla Giunta Comunale sulla scorta di una relazione tecnica.

4. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 ed i rimborsi di cui al commi 2 e 4 sono iscritti in bilancio con autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui l'iscrizione predetta si riferisce.

5. Le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2 e 3, e all'articolo 9, comma 1 lettera c, non sono tra loro cumulabili; si applichi l'agevolazione in ogni caso più favorevole per il contribuente.

Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree.

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

Categoria 1	Abitazioni civili e loro pertinenze
-------------	-------------------------------------

Categoria 2	Negozi di generi alimentari
-------------	-----------------------------

Categoria 3	Tabaccai, edicole, cartolerie, profumerie, ferramenta, macchine agricole, casalinghi, abbigliamento, elettrodomestici, mercerie, caccia e pesca
Categoria 4	Cine-foto, ottica, librerie ed oreficerie
Categoria 5	Saloni auto, esposizioni dove non si effettua la vendita, distributori di carburante
Categoria 6	Bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, alberghi e simili, farmacie.
Categoria 7	Circoli privati
Categoria 8	Associazioni
Categoria 9	Banche
Categoria 10	Uffici di liberi professionisti e uffici di intermediazione in attività bancaria, finanziaria e assicurativa
Categoria 11	Mense aziendali
Categoria 12	Laboratori ed officine delle seguenti attività : tornitori, fabbri, officine meccaniche, carrozzieri, falegnami, gommisti, elettrauto ed altre attività artigianali produttive di beni , eccettuate le attività dei successivi punti 13 e 14.
Categoria 13	Contoterzisti, installatori, piastrellisti, pavimentisti, elettricisti, tecnici di impianto, muratori, idraulici, prestatori d'opera, autotrasportatori
Categoria 14	Lavoranti a domicilio , barbieri, parrucchieri, estetiste
Categoria 15	Aree scoperte destinate alla produzione.

Categoria 16	Depositi, esercizi commerciali su grandi superfici, magazzini e spogliatoi
Categoria 17	Istituti scolastici
Categoria 18	Caserme
Categoria 19	Studi medici, dentisti, fisioterapisti, laboratori analisi
Categoria 20	Stabilimenti Industriali

2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.

Art. 11 - Deliberazione di tariffa.

1. Entro il 31 dicembre la Giunta comunale delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 10, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo del servizio.

3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

Art. 12 - Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi e gli altri uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. Nel caso di spedizione della denuncia, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale; nel caso di presentazione diretta agli uffici, si dovrà apporre sulla denuncia stessa il timbro di arrivo del protocollo del Comune, in segno di ricevuta.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, la denuncia di cui al comma 1 va presentata, su invito del competente ufficio comunale,

contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

Art. 13 - Accertamento.

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il settore tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il settore tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere, oltre gli elementi prescritti dal decreto legislativo 32 del 2001, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sanzioni amministrative ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza, l'Ufficio e le modalità per richiedere informazioni nonché l'Organo comunale designato per l'esercizio dell'autotutela.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione stabilite dal decreto legislativo n.446/97 in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubbli-

ci per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 14 - Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1, è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 16 in elenchi da formare e consegnare all'esattore del comune, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria risulta inferiore ad euro 12,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi DUE rate consecutive. Su istanza del contribuente il funzionario responsabile può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.

3. E' fatta salva la facoltà del comune di procedere, congiuntamente o disgiuntamente a quella esattoriale, alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune dalla normativa in vigore al momento della riscossione.

Art. 15 - Poteri del comune.

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 16 - Funzionario responsabile.

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 17 - Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal settore tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dal settore tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'invito al pagamento del tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal settore tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge.

5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risultante inferiore a Euro 12,00.

Art. 18 - Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 15, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

8. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della tassa occupazione temporanea, risulti inferiore ad Euro 4,00.

Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le

norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.